



Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Segretariato generale

BANDO DI MOBILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N.165 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO, ELEVABILE A DUE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL PROFILO DI FUNZIONARIO DELL'AREA III, PRESSO LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DA ASSEGNARE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO DI STATO

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di "adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184, recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ed in particolare l’art. 4 sulla mobilità obbligatoria e volontaria;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri e, in particolare, il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro comparto funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTA la declaratoria per il profilo di funzionario della Giustizia amministrativa di cui all’accordo del 12 giugno 2009, recepito dal CCNI di amministrazione in data 22 dicembre 2012;

VISTO il D.P.C.M. 26 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2015, concernente “la tabella di equiparazione fra i livelli d’inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione”, adottata ai sensi dell’art. 29 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di favorire i processi di mobilità del personale non dirigenziale;

VISTA la dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, di cui al decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n. 118 del 26 marzo 2021, n. 118, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

CONSIDERATO che presso la Giustizia amministrativa sussiste una carenza nella dotazione organica per il profilo di funzionario;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni istituzionali della Giustizia amministrativa, di dover provvedere alla copertura della predetta vacanza mediante procedura di mobilità esterna;

DECRETA

Art. 1

Oggetto della procedura

È indetta, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, una procedura di mobilità volontaria esterna per il reclutamento, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità di personale con il profilo di funzionario da inquadrare nell'Area III del Comparto Funzioni centrali della Giustizia amministrativa, da assegnare presso il Servizio Biblioteca del Consiglio di Stato, con sede di servizio in Roma.

In considerazione delle esigenze della Amministrazione, i posti da coprire possono essere elevati a due.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una delle amministrazioni appartenenti al comparto funzioni centrali, soggetti al regime di limitazione di assunzioni di personale;
2. corrispondenti a quello di funzionario amministrativo, con comprovata esperienza nel Servizio di Biblioteca. In ogni caso, per ragioni di contenimento della spesa in materia di personale, l'onere economico massimo sostenibile dall'Amministrazione ai fini dell'inquadramento nel profilo oggetto della procedura, non potrà superare il costo previsto per l'area III, fascia retributiva F4, dalla tabella C allegata al CCNL Funzioni centrali, per il triennio 2016-2018;
3. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso di decadenza per avvenuto accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili, sono fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007, n. 329;
4. qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'Amministrazione, tramite il Reparto dei carabinieri del Consiglio di Stato, provvederà all'accertamento del possesso del requisito prima di procedere all'eventuale inquadramento in ruolo;

5. godimento dei diritti civili e politici;
6. il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - laurea di cui al D.M. n. 270 del 2004 L;
 - laurea magistrale di cui al D.M. n. 270 del 2004 LM;
 - diploma di laurea (DL) ovvero laurea specialistica (LS) in una delle suindicate classi di lauree di equiparazione ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, nonché ogni altro titolo di studio equipollente o equiparato a dette lauree in base alla normativa vigente;
7. idoneità fisica alla mansione da svolgere.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo preassuntiva in base alla normativa vigente.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo l'esclusione dalla procedura di mobilità.

Art. 3

Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla procedura, corredata della copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, dello stato matricolare e di un *curriculum vitae* recante l'indicazione dei titoli professionali e culturali, deve pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito web dell'Amministrazione www.giustizia-amministrativa.it e dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cds-affarigenerali@ga-cert.it recante l'oggetto: "procedura di mobilità per n. 1 funzionario amministrativo".

Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di PEC personalmente intestato al candidato.

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta elettronica di accettazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi anche imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

Contenuto della domanda

Nella domanda il candidato dovrà indicare:

1. le proprie generalità;
2. l'Amministrazione di appartenenza con indicazione:
 - dell'area e del profilo ricoperto;
 - della complessiva anzianità di servizio maturata;
 - delle funzioni esercitate;
 - della specifica professionalità acquisita nella qualifica ricoperta;

- dell'attuale sede di servizio e dell'eventuale posizione di comando presso altre amministrazioni;
 - degli eventuali procedimenti disciplinari in corso e le ragioni che ne hanno determinato l'attivazione, nonché delle eventuali sanzioni disciplinari riportate negli ultimi due anni di servizio;
3. l'eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego con dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
 4. di non avere in corso procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali che impediscano la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
 5. il possesso delle qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 6. il godimento dei diritti civili e politici;
 7. il titolo di studio posseduto fra quelli indicati nel precedente articolo 2, punto 6;
I titoli di studio devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'articolo 3 per la presentazione della domanda di partecipazione. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine per la proposizione della domanda di partecipazione.
I titoli di studio conseguiti in un altro Paese saranno accettati solo se la domanda sarà accompagnata dal provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dalla competente autorità con l'indicazione del titolo di studio corrispondente al titolo estero e della valutazione prevista dall'ordinamento italiano equivalente alla valutazione con cui è stato conseguito il titolo estero.
 8. l'idoneità fisica alla mansione da svolgere.

In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato con provvedimento motivato.

I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai fini della gestione della procedura di mobilità.

Art. 5

Valutazione dei concorrenti

Le domande presentate nei termini e con le modalità sopra indicate saranno esaminate e valutate da una Commissione nominata dal Segretario generale, che informerà la valutazione ai seguenti criteri:

- esperienze professionali maturate, in particolare nel Servizio Biblioteca

- | | |
|--|-----------------|
| | fino a 30 punti |
| - ulteriori titoli di studio, oltre a quello richiesto all'art. 2; | fino a 10 punti |
| - conoscenza dei sistemi informativi automatizzati; | fino a 5 punti |
| - anzianità di servizio maturata nell'Area di appartenenza; | fino a 10 punti |

È inoltre prevista la convocazione dei candidati ritenuti più idonei per un colloquio finalizzato a verificare le competenze e le professionalità possedute in relazione alle funzioni da svolgere. Per il colloquio possono essere attribuiti fino a 30 punti ad integrazione del punteggio per la formazione della graduatoria.

Poiché è interesse dell'Amministrazione ricoprire in maniera stabile, nel lungo periodo, i posti vacanti, in sede di valutazione delle domande si terrà, altresì, conto del periodo di tempo mancante al candidato per il raggiungimento del collocamento a riposo per limiti di età, dandosi precedenza a coloro che possano garantire una presenza in servizio non inferiore a cinque anni.

A parità di punteggio, la precedenza è quindi determinata in base alla minore età anagrafica.

L'inquadramento in ruolo e la conseguente stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sono subordinati al rilascio del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza che questo Istituto provvederà a richiedere all'esito della valutazione dei candidati.

Art. 6

Trattamento economico

Fermo restando quanto richiamato all'art. 2, comma 1, n. 2, in tema di contenimento della spesa finalizzata all'inquadramento, al personale trasferito si applicherà, ai sensi dell'art. 30, comma 2 *quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001, esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei Contratti collettivi vigenti presso la Giustizia amministrativa.

Ai fini dell'individuazione della fascia retributiva d'inquadramento, si terrà conto delle tabelle di equiparazione adottate con D.P.C.M. del 26 giugno 2015, richiamato nelle premesse.

Art. 7

Riserve dell'amministrazione

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie entro un biennio dalla loro approvazione o di non dar corso alla procedura in oggetto, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.

L'immissione in ruolo potrà avvenire in più riprese e nel rispetto dei limiti per l'esercizio delle facoltà assunzionali secondo la normativa vigente.

Il presente bando è trasmesso al competente organo di controllo ed è pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it.

29 dicembre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE